

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARINI, FURIO COLOMBO e CHIAMPARINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

secondo alcune notizie, sembrano prevalere logiche spartitorie nell'inquadramento dei giornalisti delle redazioni dei TG Regionali;

tali logiche sono in contrasto con la prassi e i diritti sindacali acquisiti;

in particolare a Torino, si registra una situazione grave, di due precari con quattro anni di collaborazione che, nonostante i diritti acquisiti in base ai criteri di anzianità e precariato, rischiano di essere accantonati per fare posto ad altri che non hanno maturato tali diritti —:

se sia a conoscenza della situazione specifica torinese;

quali iniziative intenda assumere per accertare, in sede di valutazione dell'efficienza e dell'economicità della gestione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la trasparenza nei processi di sostituzione e di inquadramento nelle redazioni RAI. (4-00792)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.*

Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla

apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria la quale ha precisato che le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la sostituzione di giornalisti assenti con diritto alla conservazione del posto (per malattia, per maternità, per mandato elettivo, ecc.) vengono effettuate attingendo a tre « bacini » di personale: i cosiddetti precari, ovvero coloro che hanno già prestato servizio con contratti a termine, gli idonei alla scuola di giornalismo di Perugia e i giornalisti professionisti disoccupati.

Nell'ambito di tali gruppi di riferimento, i direttori di testata esercitano le prerogative di scelta e di proposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione di Torino la medesima concessionaria ha comunicato che i due « precari » citati nell'atto parlamentare in argomento sono stati impegnati presso la redazione piemontese con contratti della durata di otto mesi ciascuno (con scadenza 31 maggio 1996 e 29 giugno 1996).

Il loro successivo impiego — subordinato al trascorrere di un intervallo di tempo di almeno 36 giorni fra un contratto e l'altro, come previsto dalla legge n. 230/1962 — è avvenuto, in un caso per la sostituzione di un collega in aspettativa parlamentare con durata dall'8 agosto al 31 dicembre 1996 e nell'altro caso, a decorrere dal 2 agosto fino al 20 dicembre 1996, per la sostituzione di una collega assente per maternità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

BAGLIANI, SIGNORINI, FORMENTI, BALLAMAN, FONGARO, GRUGNETTI, APOLLONI, CIAPUSCI, SANTANDREA, RODEGHIERO, BOSCO, PAROLO, BIAN-

CHI CLERICI, LUCIANO DUSSIN, GUIDO DUSSIN, COVRE, ANGHINONI, PITTINO, FAUSTINELLI, CÈ, ROSCIA, CHIAPPORI, BARRAL, BAMPO, MARONI, DOZZO e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 9 marzo 1993, serie speciale concorsi ed esami, veniva bandito un concorso nazionale a 93 posti di ragioniere presso il Ministero dei beni culturali e ambientali, ripartiti per contingenti regionali, prevedendo per la regione Veneto 7 posti, per la regione Lombardia 10 posti e per la regione Emilia-Romagna 9 posti;

si sono quindi svolte le prove d'esame, concluse con regolari graduatorie;

successivamente, prima delle nomine, in data 20 giugno 1995, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, i suddetti contingenti regionali vennero rideterminati nel seguente modo: riduzione ad un posto per la regione Veneto, a 3 posti per la regione Lombardia, a 4 posti per la regione Emilia-Romagna;

viceversa, i posti assegnati alla regione Lazio e alla regione Campania venivano aumentati rispettivamente da 10 a 25 e da 5 a 14 —:

in base a quali criteri siano state inizialmente fissate le dotazioni a concorso per le regioni del Nord Italia ed in base a quali criteri esse siano state poi ridotte, lasciando così scoperti gli organici;

quali siano state le necessità di servizio che hanno indotto ad incrementare le assegnazioni di nuovo personale nelle sedi del centro-sud, quando è noto che tali uffici hanno in generale un rilevante esubero di personale, che, per contro, risulta costantemente carente al nord;

se non ritenga che, prima del reclutamento del nuovo personale, non sarebbe stato opportuno ed economico ricorrere alla riqualificazione del personale avente diversa qualifica, già presente all'interno dell'amministrazione dello Stato, con con-

sistente risparmio da parte della stessa pubblica amministrazione. (4-02154)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.*

Nella Gazzetta Ufficiale — IV serie speciale concorsi — n. 19 del 9.3.1993 veniva pubblicato un bando di concorso a 61 posti di ragioniere della VI qualifica funzionale, il 30% dei quali riservato al personale interno all'Amministrazione.

Una volta concluse le prove concorsuali, si è determinata la circostanza che in alcune regioni non tutti i posti sono stati ricoperti, secondo il prospetto che segue:

Regioni: Emilia Romagna; Posti a concorso 9; Vincitori 4;

Regioni: Friuli Venezia Giulia; Posti a concorso 3; Vincitori 2;

Regioni: Liguria; Posti a concorso 5; Vincitori 1;

Regioni: Lombardia; Posti a concorso 10; Vincitori 3;

Regioni: Marche; Posti a concorso 4; Vincitori 3;

Regioni: Toscana; Posti a concorso 8; Vincitori 6;

Regioni: Veneto; Posti a concorso 7; Vincitori 1.

Tale situazione, unitamente alla constatazione che in altre regioni si riscontravano, viceversa, candidati idonei in misura superiore rispetto ai posti a concorso, ha indotto l'Amministrazione ad applicare l'articolo 3, comma 26, della L. 24.12.1993, n. 537, rideterminando così la distribuzione territoriale dei posti; ciò ha comportato la riduzione di posti citata nell'interrogazione, riduzione che peraltro non comporta pregiudizio per gli Istituti delle regioni interessate, non esistendo comunque per tali regioni vincitori del concorso da poter assumere.

La soluzione adottata viene sicuramente incontro, in via immediata, alle esigenze dell'Amministrazione, una volta constatata l'impossibilità di copertura di tutti i posti

messi a concorso. Quando l'Amministrazione disporrà delle piante organiche definitive, potrà adottare ulteriori provvedimenti per venire incontro alle esigenze delle Regioni sguarnite di personale.

Per quanto concerne l'ipotesi di « riqualificazione del personale avente diversa qualifica, già presente nell'interno dell'Amministrazione », si fa rilevare che tale possibilità è subordinata ad una espressa previsione di legge che consenta, anche per il Ministero per i beni culturali e ambientali, quanto previsto esclusivamente per il Ministero delle finanze dall'articolo 3 — commi da 205 a 208 — della legge 28 dicembre 1995 n. 549.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

BERSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che all'interrogante risulta quanto segue:*

in data 27 aprile 1995, il consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane ha deliberato la nomina di 117 nuovi dirigenti, a parere dell'interrogante scelti in palese dispregio dei più elementari diritti degli aventi titolo alla promozione;

è sufficiente una rapida lettura dell'elenco dei nominativi, fra i quali, peraltro, compaiono numerosi figli e parenti della vecchia « nomenclatura » dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per poter supporre che i criteri adottati siano ancor di più quelli della lottizzazione, del nepotismo, del clientelismo e del cinico dispregio per la dignità dei veri destinatari del legittimo interesse, con metodi che fanno impallidire persino i già molto discutibili sistemi dei potentati della prima Repubblica;

nell'elenco dei nuovi dirigenti compaiono il nome della figlia di un componente della stessa commissione che si è occupata della designazione dei promuovendi (l'ex dirigente dell'area centrale dei servizi postali), della figlia dell'ex direttore

generale dell'amministrazione postale, del figlio dell'ex direttore centrale di ragioneria;

un ruolo di enorme peso hanno, altresì, svolto nella circostanza i responsabili delle organizzazioni sindacali SLP-CISL-FILPT-CGIL, UIL e SINDIP (sindacato dei dirigenti);

l'interrogante reputa che la maggior parte dei promossi non abbia una specifica e consolidata esperienza, se si considera l'estrema rapidità della loro carriera, sviluppatasi nello spazio di pochissimi anni, tenuto conto che, di converso sono state frustrate, vilipesi e tradite le aspettative di coloro che, privati di una tenue speranza, hanno assistito impotenti al verificarsi dei sacrifici di un'intera vita al servizio dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pur essendo indiscussi portatori di una professionalità stratificatasi in lunghi anni nell'espletamento di molteplici funzioni;

sotto il profilo giuridico, occorre evidenziare che i criteri adottati nella selezione non sono stati preventivamente indicati, che i presunti candidati non sono stati invitati ad esibire i propri titoli e che il numero di posti disponibili non è stato predeterminato;

tutto ciò lascia supporre una volontà già preconstituita di concretizzare numerosi abusi, che richiede, ad avviso dell'interrogante, che si proceda all'accertamento immediato di eventuali gravi connesse responsabilità, in sede civile e/o penale —:

se, qualora le ipotesi formulate abbiano obiettivo riscontro, il Ministro in indirizzo non ritenga che debba procedersi all'immediato annullamento delle nuove nomine ed al ripristino degli interessati alle precedenti funzioni;

se, disposto l'annullamento delle promozioni, non si debbano attivare procedure più corrette, legali e trasparenti per le nomine dei futuri dirigenti dell'Ente poste italiane, così come previsto dalle disposizioni transitorie di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro dei dirigenti del-

l'Ente poste italiane nonché nel rispetto delle singole posizioni di ruolo. (4-00531)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno ribadire — come già precisato con la nota n. GM/97954/7/4-58/INT/IRG del 5 luglio u.s., con la quale è stata fornita risposta alla interrogazione n. 4-00058 di analogo contenuto presentata dalla S.V. on.le (pubblicata nell'Allegato B del 22 luglio 1996) — che, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione p.t. in Ente pubblico economico, avvenuta ai sensi del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le attività ed i servizi esercitati dall'ex Amministrazione p.t. sono svolti dall'Ente poste italiane.*

A questo Ministero restano attribuiti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi, le funzioni di regolamentazione ed ogni altra attività espressamente prevista dall'articolo 11 del citato decreto-legge 487/1993 mentre la gestione del personale ed, in particolare, il potere di deliberare le promozioni a dirigente — previsto dall'articolo 6, comma 3, lett. m) dello statuto approvato con decreto ministeriale 14 aprile 1994 — rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione del citato Ente senza alcuna possibilità di intervento governativo.

Non si è mancato tuttavia di interessare nuovamente l'Ente Poste Italiane, il quale ha precisato che la procedura seguita per la nomina dei dirigenti ha avuto inizio con l'esame delle segnalazioni pervenute dai direttori delle aree centrali e delle sedi, tenendo conto dei percorsi di carriera dei vari candidati, dei risultati conseguiti, dei titoli di studio posseduti e dei corsi professionali frequentati nonché delle esperienze lavorative anche esterne all'Ente.

Dalla valutazione di tali elementi è scaturito un giudizio globale che è stato formulato anche in relazione all'attitudine allo svolgimento della funzione dirigenziale ed all'età degli interessati.

Tale lavoro preparatorio è stato svolto da una apposita commissione, presieduta dal direttore dell'area personale e organizzazione, alla quale, contrariamente a quanto

asserito dalla S.V., non ha partecipato l'ex direttore dell'area centrale servizi postali.

Quanto alla presenza nell'elenco dei promossi, otto su centodiciassette — dei figli di alcuni dirigenti che ovviamente risultano estranei alla procedura di selezione sopra citata, l'Ente ha osservato che la nomina di qualche candidato avente relazione di parentela con i dirigenti non può essere considerata di per se stessa un fatto anomalo; sarebbe stato d'altra parte illegittimo decretarne aprioristicamente l'esclusione nel timore di far nascere dubbi di parzialità.

Ugualmente prive di fondamento, ha continuato l'Ente poste, appaiono le censure relative a pressioni che sarebbero state esercitate da alcuni responsabili di diverse organizzazioni sindacali.

Le nomine dei dirigenti risultano infatti improntate, ha concluso l'Ente poste, a criteri di legittimità e funzionalità e rispondenti agli interessi aziendali.

Nel caso la S.V. on.le fosse a conoscenza di eventuali illeciti di rilevanza penale potrà adire l'autorità giudiziaria al fine di fare luce sull'intera vicenda.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: **Macca-**
nico.

COLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:*

la Francia esporta in Italia una notevole quantità di prodotti agricoli trasformati che vengono commercializzati e venduti sul territorio nazionale senza che si siano mai poste logicamente in discussione le attestazioni e le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità francesi sulla genuinità dei prodotti;

di converso, l'Italia esporta in Francia solo un modesto quantitativo di tali prodotti;

in ordine a questi ultimi le autorità francesi competenti, specialmente negli ultimi anni, sottopongono i prodotti italiani ad una serie di controlli quasi sempre pretestuosi ed inutili;

tali controlli hanno ad oggetto, il più delle volte (il che è grave ed allarmante), l'attendibilità delle attestazioni e delle certificazioni circa la conformità alle norme di legge dei prodotti rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane ed in particolare da quelle sanitarie;

purtroppo non è peregrino pensare che tali iniziative possano essere connesse all'esigenza di tutelare in modo surrettizio le industrie nazionali francesi, in forza di una deprecabile forma di protezionismo;

addirittura in Francia non viene riconosciuto valore probatorio ai certificati di conformità rilasciati sia dalle ASL che dal laboratorio chimico merceologico nazionale;

tali controlli sono sfociati in denunce da parte degli organi di vigilanza francesi alle autorità giudiziarie locali —:

quali iniziative intendano assumere, dopo una sollecita verifica, per porre fine alla inquietante situazione esistente e se, in particolare, non intendano contattare con la massima urgenza i competenti ministeri francesi per concordare al più presto un protocollo di intesa con il quale, a tutela non solo dei produttori, ma soprattutto della dignità delle preposte autorità amministrative italiane, si riconosca piena e totale validità delle attestazioni e certificazioni da queste ultime rilasciate, evitando in tal modo che il contenuto delle stesse sia messo in discussione per ragioni speciose e di parte. (4-00690)

RISPOSTA. — Risulta al Ministero degli Affari Esteri un unico caso di mancato riconoscimento delle attestazioni e certificazioni circa la conformità alle norme di legge dei prodotti rilasciate dalle competenti Autorità italiane.

La Società Ambrosio di Napoli segnalava all'Ambasciata d'Italia in Parigi, con lettera del 21 luglio 1993, l'insorgere di alcuni problemi relativi alle proprie esportazioni in Francia di frutta candita.

In particolare la Società Ambrosio lamentava che la Direzione Regionale della Concorrenza, dei Consumi e della Repres-

sione Frodi di Marsiglia (dipendente dall'omonima Direzione Generale del Ministero dell'Economia) aveva contestato la conformità dei « cubetti di melone » (sostenendo di trattarsi di rapa o di radici di tipo navone), denunciando il distributore/importatore presso il Tribunale di Avignone.

La Società Ambrosio sosteneva ancora che le analisi sul prodotto effettuate nella USSL 33 di San Giuseppe Vesuviano e le certificazioni relative che attestavano la conformità del prodotto non erano state prese in considerazione dalle Autorità francesi, che effettuavano altre analisi sul prodotto il cui risultato era negativo per la Società italiana.

L'Ambasciata interessava in proposito il Consolato Generale d'Italia in Marsiglia, competente per territorio, che, secondo le istruzioni, indirizzava una lettera circostanziata al predetto Servizio Repressione Frodi di Marsiglia.

Tale servizio non ha mai risposto ufficialmente; pertanto il Console Generale in Marsiglia indirizzava nel giugno del 1994 al Giudice Istruttore di Avignone, incaricato dell'inchiesta, una lettera per conoscere il seguito della questione, in particolare dopo le ulteriori analisi effettuate da esperti francesi ed italiani (che avevano ancora una volta dato risultati contrastanti).

Il Giudice rispondeva inviando a sua volta il risultato di una controperizia effettuata da un esperto incaricato del Tribunale, perizia negativa per il prodotto italiano.

Di tutto quanto sopra veniva tenuto regolarmente informato l'importatore esclusivo dei prodotti Ambrosio, Sig. Jean Jacques Demare.

Nel dicembre 1995, terminata l'istruttoria, il Giudice avvisava la Società Ambrosio che avrebbe rimesso gli atti al Procuratore della Repubblica per le decisioni di competenza sulla questione.

L'Ambasciata d'Italia in Parigi ha anche interessato del problema il Ministero del Commercio Estero. Quest'ultimo, nella lettera di risposta, ha precisato che dall'esame degli atti ha rilevato che « sono state effettuate in laboratorio due perizie — di cui una in presenza dei rappresentanti della Società

— e che entrambe si sono concluse con la constatazione di un inganno sulla qualità dei prodotti in questione. Tale constatazione ha determinato il Servizio della Concorrenza, dei Consumi e della Repressione Frodi a rivolgersi al Tribunale di Avignone per l'istruzione del relativo dossier ».

L'Ambasciata d'Italia ed il patrocinante francese della Società Ambrosio, Avvocato Geiger, hanno ripetutamente sconsigliato, nella fase della procedura giudiziaria, qualsiasi intervento diretto dell'Autorità diplomatica o consolare nei confronti della Procura della Repubblica di Avignone.

In data 4 giugno 1996 il Tribunale di Avignone ha condannato la Società Ambrosio per frode.

Il Ministero del Commercio con l'Estero ha prospettato al Ministero delle Risorse Agricole l'opportunità di farsi promotore sia di un incontro tra i Servizi Repressioni e Frodi dei due Paesi per esaminare la specifica questione, sia di un'iniziativa diretta a definire in sede U.E. una normativa merceologica a livello comunitario che permetta alle nostre esportazioni verso la Francia di svolgersi in un chiaro quadro normativo di riferimento, onde evitare il ripetersi di situazioni come quella descritta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

FIORI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

il comune di Roma ha deciso di costruire un mega-parcheggio nella zona sottostante al piazzale delle Muse con conseguente distruzione dello stato attuale del belvedere;

Italia nostra ha già bocciato un vecchio progetto di sbancamento ed eguale bocciatura c'è stata lo scorso anno per un altro progetto non consono con l'ambiente;

è evidente la latitanza del comune di Roma, mentre provincia e regione avrebbero già dovuto d'ufficio richiedere il vincolo di formale tutela per la protezione del

belvedere ex n. 1497 del 1939, articolo 1, punto 4, per tutte le motivazioni esposte da Italia nostra —:

se non ritenga urgente demandare formalmente alla Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici di Roma di iniziare l'iter amministrativo di opposizione del vincolo ambientale su piazzale delle Muse. così come auspicato dall'associazione nazionale Italia nostra. (4-02550)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, con decreto 8 giugno 1995, il Ministero per i beni culturali e ambientali ha annullato, su parere della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma (nota 2001 del 10-5-95), la determinazione n. 2447 del 16-1-1995 della Regione Lazio che autorizzava il Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939, a realizzare il parcheggio interrato multipiano in Piazzale delle Muse con le seguenti motivazioni:*

«...esprime parere negativo alla realizzazione del progetto in quanto il medesimo non risulta essere compatibile con le esigenze di tutela ambientale, per i seguenti motivi:

Pur apprezzando l'ottima articolazione del progetto e l'impegno in esso profuso è stato inevitabile constatare che esso contrasta fortemente con l'esigenza di tutela e preservare l'assetto paesaggistico e ambientale dell'area.

L'intervento proposto, prevedendo parcheggi interrati, risulta infatti di grande impatto sulla natura boschiva della zona e minaccia seriamente di sconvolgere un assetto orografico di grande interesse ambientale. Il previsto inserimento di nuovi volumi, oltretutto, danneggerebbe il pubblico godimento della Valle del Tevere e del paesaggio circostante.

Si ritiene, inoltre, che la situazione del patrimonio arboreo e arbustivo del declivio collinare verso la vallata venga pregiudicato dallo scavo necessario per la realizzazione del parcheggio sconvolgendo in tal modo il naturale decoro delle specie naturali (floreali).

Il progetto verrebbe, quindi, ad alterare in maniera definitiva e irreparabile un'area di rilevante interesse ecologico e paesaggistico che si è preservato nel corso dei secoli in forma sostanzialmente costante.

Per questi motivi si esprime parere contrario alla realizzazione dell'intervento proposto.. ».

Si fa presente, infine, che l'area in questione è già sottoposta a tutela ai sensi delle leggi n. 1497/39 e 431/85 con D.G.R. n. 2271 del 28.4.87 e D.G.R. n. 10591 del 5.12.89.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

GASPARRI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 agosto 1994 è stato stipulato tra l'Ente poste italiane e le organizzazioni sindacali di categoria il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell'ente con validità 1994-1995;

il relativo trattamento economico prevede la corresponsione: del minimo contrattuale; degli aumenti di anzianità; del superminimo individuale; di una retribuzione variabile collegata al raggiungimento di specifici obiettivi;

in sede di applicazione, si è ritenuto che le prescrizioni degli articoli 9, secondo comma, e 65, terzo comma, del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, vincolassero l'incremento di spesa rispetto alle singole retribuzioni percepite nell'anno 1993 nei limiti degli accordi Governo-organizzazioni sindacali del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro;

tale interpretazione non consente l'applicazione integrale del contratto, in quanto l'incremento del 3,50 per cento richiamato dal predetto accordo per l'anno 1994 non copre che le prime due voci retributive, escludendo l'erogazione del superminimo individuale anche nella misura prevista dall'articolo 5 del CCNL;

il vincolo di cui innanzi impedisce un qualunque riconoscimento della responsabilità e del livello di competenza professionale posseduta dal dirigente, con conseguente appiattimento della retribuzione, mancando il collegamento al peso della funzione svolta individualmente;

tali cristallizzazioni della retribuzione senza alcun collegamento alla funzione di fatto espletata, è da ritenersi aberrante, ove si consideri che il costo complessivo del lavoro è stato contenuto per la presenza attuale di n. 225 dirigenti a fronte di n. 436 in servizio nella ex Amministrazione pt;

non si ritiene si debba rinunciare ad uno strumento di grande flessibilità retributiva, in quanto il superminimo in argomento raggiunge l'importo di un miliardo di lire, irrilevante in un bilancio che sostiene un costo complessivo di lavoro di oltre 10 mila miliardi —;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di superare la situazione di ingestibilità dell'aspetto economico riferito al ripetuto superminimo individuale disponendone la valutazione come elemento retributivo legato alla qualità e responsabilità della prestazione richiesta al singolo dirigente, e, pertanto, svincolata dalla meccanica procedura di aumenti percentuali previsti dall'accordo del 23 luglio 1993, ma solidamente subordinata alle disponibilità finanziarie che l'EPI destina al pagamento delle attività lavorative. Oppure, in via subordinata, di voler disporre il superamento del limite dell'incremento percentuale nella sola misura occorrente (circa un miliardo di lire). (4-00558)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 1994, aveva deliberato di non procedere, per l'anno 1994, all'attribuzione ai dirigenti del superminimo individuale previsto dall'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di*

lavoro, stipulato l'11 agosto 1994, in quanto il pagamento del citato corrispettivo era stato ritenuto non compatibile con le disponibilità economiche dell'azienda.

Tale decisione — ha precisato il medesimo Ente — non è apparsa in contrasto con la citata disposizione contrattuale atteso che il 1° comma dell'articolo 5 prevede testualmente che « al dirigente potrà essere corrisposto un superminimo individuale » e che il contratto stabilisce che il compenso in parola venga determinato in misura annua distinta a seconda del livello delle funzioni svolte dai singoli dirigenti, senza prevedere una decorrenza che vincoli l'ente stesso alla sua corresponsione.

In sostituzione ed in attesa del menzionato corrispettivo, ai dirigenti dell'ente era stata, comunque, liquidata una indennità non pensionabile comprensiva del premio di presenza e dello straordinario, affinché gli stessi dirigenti non percepissero una retribuzione inferiore a quella goduta in costanza di rapporto di lavoro di tipo pubblicistico.

Con delibera n. 18 del 9 maggio 1996, ha concluso il ripetuto Ente, il consiglio di amministrazione ha stabilito l'attribuzione del superminimo individuale al proprio personale dirigente, a decorrere dal 1° maggio 1996.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se sia a conoscenza che 850 funzionari della RAI siano stati promossi alla qualifica di quadro dirigenziale. Con questa discutibile decisione, è stato superato il tetto dell'organico, che è di 600 unità. Il costo di tale operazione arreca una maggiore spesa annua superiore ai dieci miliardi;

visto che la RAI con il denaro pubblico ad avviso dell'interrogante fa quel che vuole, se non si reputi necessario assumere le necessarie iniziative normative per sta-

bilire che il pagamento del canone è facoltativo, e, nello stesso tempo, vietare qualsiasi erogazione di denaro pubblico a questo apparato, che continua, a parere dell'interrogante, nella vecchia e detestabile politica di promozioni, assunzioni clientelari, finanziamenti, premi, erogazione di denaro e spreco intollerabile di risorse pubbliche. (4-00126)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio, si fa presente che i problemi relativi alla gestione aziendale della concessionaria RAI rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione della Società.

Ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo, in quanto tale organo opera, al sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, al fine di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che non risponde al vero la notizia secondo la quale « 850 funzionari sarebbero stati promossi alla qualifica di quadro dirigenziale » e, pertanto, nessuna maggiore spesa si è determinata a carico del bilancio della società.

Il Consiglio di Amministrazione della concessionaria, infatti, su proposta della competente Direzione generale operativa ha stabilito di non dare attuazione alla delibera del 31 ottobre 1995 con la quale, nell'ambito del riassetto dell'area quadri, erano state individuate 850 unità promuovibili alle funzioni dirigenziali.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MARTINAT. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente poste italiane

n. 14/96, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1 aprile 1996 sono state stabilite le « tariffe delle stampe periodiche in abbonamento postale » in vigore dal 1° aprile 1996;

il suddetto provvedimento risulta emanato ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n.549;

l'interpretazione dell'Ente poste italiane relativamente ai commi 26, 27 e 34 della precitata normativa di fatto produce un insostenibile incremento degli oneri per la spedizione in abbonamento postale delle pubblicazioni di informazione istituzionale degli enti locali, che, al contrario, dovrebbero essere fortemente sostenuti nell'impegno di diffusione delle loro attività;

l'inserimento nella tabella « C » di cui al provvedimento in oggetto delle pubblicazioni istituzionali degli enti locali, determina altresì un incremento degli oneri di spedizione che supererebbe addirittura il costo di realizzazione del prodotto editoriale stesso;

occorre tenere in considerazione anche numerose istanze di enti locali della regione Piemonte;

solo procedendo ad una rapida modifica della deliberazione in oggetto, a prescindere dalla pronuncia di legittimità da parte della giustizia amministrativa in ordine al provvedimento *de quo*, potrà essere assicurata la necessaria diffusione degli organi di informazione degli enti locali, in ossequio alla tanto auspicata quanto doverosa trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa —:

se non ritenga opportuno un decisivo intervento per una rapida ed inequivoca definizione della vicenda, anche attraverso una modifica legislativa che individui le pubblicazioni istituzionali degli enti locali e dei partiti politici in quanto associazioni ancorché non editori, tra quelle assoggettate al regime di cui all'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(4-02557)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente che l'articolo 2, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che l'ente Poste Italiane provveda a determinare le tariffe per le spedizioni di stampe in abbonamento postale secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e nel rispetto di quanto disposto dai commi 26 e 27 del medesimo articolo 2.*

In particolare la nuova normativa prevede che alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sia concesso un rimborso di lire 200 per ogni copia delle pubblicazioni edite spedite in abbonamento postale a condizione che esse non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di uso redazionale, per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, con esclusione dei giornali di pubblicità, di promozione delle vendite di beni o servizi, dei cataloghi, dei giornali pornografici, dei giornali non posti in vendita, di quelli a carattere postulatorio, nonché di quelli editi da enti pubblici.

Prevede altresì che alle pubblicazioni di qualsiasi natura (comprese quelle a carattere postulatorio e quelle non poste in vendita) dei soggetti previsti dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile (associazioni e fondazioni) si applichi una tariffa pari al 25% di quelle stabilite nella tab. A, sempre che siffatte associazioni non abbiano fini di lucro e che la loro attività persegua finalità sindacali, religiose o di interesse sociale, scientifico, sanitario, ambientale, politico, culturale, assistenziale, che siano editori di periodici e che le pubblicazioni in parola non contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 40% dell'intero stampato (tab. B).

In applicazione della citata normativa l'ente Poste Italiane, con delibera n. 14/1996 ha fissato le nuove tariffe per la spedizione delle stampe periodiche che lasciano inalterato il costo sostenuto dalle imprese editrici ammesse ai benefici di cui ai commi 26 e 27 del citato articolo 2 e prevedono, per le testate non ammesse ai benefici di cui sopra — tra cui rientrano gli

enti pubblici — un aumento pari al 7, 1 per cento, equivalente al tasso di inflazione programmato.

Le pubblicazioni degli enti pubblici, infatti, sono comprese tra quelle disciplinate dal citato comma 34 dell'articolo 2 della medesima legge n. 549/95, per le quali il legislatore non ha previsto alcun beneficio.

Eventuali modifiche all'attuale quadro normativo potranno essere proposte e valutate nel corso dell'esame, da parte del Parlamento, della prossima legge finanziaria, tenendo comunque presente che il contratto di programma, stipulato in data 17 gennaio 1995 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane, all'articolo 6, punto 2, prevede espressamente il rimborso da parte del Ministero del tesoro delle minori entrate subite dall'Ente stesso per effetto delle agevolazioni tariffarie accordate alle stampe periodiche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

MENIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

gli allievi degli istituti tecnici industriali, nautici e geometri, per poter esercitare la libera professione, oltre ad aver conseguito la maturità tecnica, devono effettuare, per due anni consecutivi, il praticantato gratuito presso uno studio tecnico;

è indispensabile l'iscrizione al Collegio professionale di appartenenza, di costo non inferiore alle 300.000 lire, e la stretta frequenza dello studio tecnico;

per ottenere l'abilitazione è necessario, a conclusione del periodo, superare il previsto esame di Stato;

detto praticantato non viene contemplato nei motivi per i quali si ottiene il rinvio del servizio militare;

al fine di non inficiare il periodo svolto di servizio presso lo studio tecnico, che verrebbe annullato in caso di servizio

militare, molti sono costretti ad iscriversi all'università ed assicurarsi, con una spesa di 2.400.000 lire, i due anni necessari all'ottenimento dell'abilitazione —:

come il Governo valuti tale situazione, chiaramente impari rispetto ad altre analoghe (es. corsi professionali regionali);

se non si ritenga di modificare la normativa vigente in tema di rinvii del servizio militare comprendendo nei motivi di rinvio anche i praticantati obbligatori ai fini del sostenimento dell'esame di Stato.

(4-00200)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La circolare LEV.C.16/U.D.G. datata 31 maggio 1990 della Direzione generale della leva, al titolo terzo, n. 2 lettera « e » prevede che lo studente, conseguito il diploma, possa continuare a fruire del ritardo della ferma di leva per motivi di studio qualora debba ancora sostenere gli esami di Stato per l'esercizio della professione, purché gli studi possano essere portati a termine entro l'anno di compimento dell'età massima (22 anni) prevista dall'articolo 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Tale limite di età discende dalla circostanza che il praticantato di cui trattasi è assimilato ad un corso di istruzione secondaria.

In merito alla circolare in questione, si fa presente che la sopradetta Direzione generale, dal luglio del 1995, ha provveduto alla stampa di manifesti contenenti stralci della stessa riguardanti gli studenti di scuola media superiore, nonché alla diramazione ai Provveditorati agli studi, per la successiva affissione presso gli istituti d'istruzione di secondo grado.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

MIGLIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia al corrente di una inchiesta della magistratura fiorentina riguardante la Volta industries (ex Superpila), che, a quanto risulta all'interrogante concerne-

rebbe tra l'altro alcune forniture militari e che, in data 24 maggio, avrebbe condotto alla perquisizione della stessa sede del ministero della difesa;

se non si ritenga opportuna una attenta verifica amministrativa delle gare per la fornitura (tra le altre per pile e torce) oggetto dell'inchiesta giudiziaria ed assegnate alla suddetta azienda;

se non si reputi opportuno ed urgente chiarire, almeno in sede amministrativa, l'operato del ministero su tale vicenda, anche al fine di una esigenza di certezza per il futuro occupazionale degli attuali 172 dipendenti di tale azienda, operante nello stabilimento dell'Olmo in comune di Scandicci (Firenze) (4-00859)

RISPOSTA. — *L'indagine giudiziaria cui fa riferimento l'On.le interrogante è tuttora in corso.*

In tale situazione questo Ministero ritiene doveroso astenersi dal porre in essere qualsiasi azione che possa interferire nell'attività della Magistratura, che, fra l'altro, ha sequestrato tutta la documentazione contrattuale.

Per quanto ha tratto alle specifiche attribuzioni del Ministro della difesa e alle azioni di controllo che da esse discendono, è stata, a suo tempo, nominata un'apposita Commissione di inchiesta, costituita da magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e da avvocati dello Stato e presieduta dal Presidente onorario della Corte dei conti, Avv. Nunziata, che non mancherà di estendere la propria cognizione alle situazioni citate nell'interrogazione, qualora se ne ravvedessero gli estremi in relazione agli esiti dell'indagine giudiziaria.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

NOVELLI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

nel comune di Sauze, in provincia di Torino, nel 1947 è stata costruita una

stazione-albergo della slittovia al Lago Nero, su progetto dell'architetto Carlo Molino;

si tratta di un'opera di pregevole interesse storico e architettonico, quale di « inserimento che concilia tradizione (il rascard) e modernità »;

tale opera si trova in grave stato di degrado e di abbandono —:

quali iniziative d'intesa con il Comune di Sauze, la provincia di Torino, la soprintendenza ai beni architettonici si intendano adottare per restaurare quest'opera e per il suo utilizzo conseguente, anche in previsione dei giochi olimpici che si svolgeranno al Sestriere. (4-02068)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che l'immobile in questione è stato ultimato nel 1948 e pertanto, non risalendo la sua esecuzione ad oltre cinquanta anni, non può essere ancora sottoposto a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (articolo 1, comma 3).*

In ogni caso l'immobile, di proprietà comunale, riveste interesse per la storia dell'architettura moderna e pertanto, a conclusione del cinquantennio dalla sua costruzione, potrà considerarsi sottoposto a tutela ai sensi dell'articolo 4 della precitata legge del 1939.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'intero complesso della Reggia di Caserta (palazzo, parco e giardino inglese) rischia di essere assediato da nuove costruzioni, soprattutto in considerazione del fatto che sono state richieste alcune concessioni edilizie per edifici siti a pochi metri di distanza dal confine del parco reale;

la commissione edilizia integrata del comune di Caserta, deputata a decidere

sulle modalità di edificazione in aree limitrofe alla Reggia, dovrà tra breve esaminare un progetto per l'abbattimento dell'antico setificio De Negri a Sala di Caserta e la sua sostituzione con un palazzo di circa quindici metri di altezza, a distanza di sette metri dal muro di confine del parco stesso;

tale edificio ottocentesco è invece una testimonianza rilevante dell'attività svolta dai mulini e dalle filande ed è storicamente connesso alla tradizionale industria serica di San Leucio —:

se non ritenga opportuna l'apposizione del vincolo monumentale, ai sensi della legge 1089 del 1939, sul setificio De Negri, sull'adiacente Mulino militare e sugli analoghi edifici di Sala e Briano;

se non ritenga di voler verificare l'esistenza di vincoli ai sensi della legge 1497 del 1939 su tutte le aree adiacenti il monumento e, in caso di inesistenza degli stessi, di voler adottare provvedimenti di salvaguardia, attraverso l'imposizione di una fascia di rispetto, dell'aspetto paesistico del parco reale, per conservarne integralmente la prospettiva visibile dall'interno del palazzo e dal torrione posto alla sommità della grande cascata. (4-02416)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.*

L'antico setificio De Negri è già stato riconosciuto di notevole interesse e tutelato, ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089, con decreto ministeriale 6.4.1995, mentre per gli edifici denominati Mulini Militari, Mulini di Sala e di Aldifreda sono in corso i relativi procedimenti per l'apposizione del vincolo ai sensi della citata legge 1089 del 1939.

Con decreto ministeriale in corso di registrazione è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, un'area sita nei comuni di Caserta e Casagiove.

Il vincolo è stato apposto, oltre che per rilevanti motivazioni ambientali e paesaggistiche, anche perché l'intero complesso del parco, del bosco di San Silvestro e del

giardino inglese sono inseriti nell'anfiteatro naturale delle colline circostanti, i monti Tifatini, che costituiscono il fondale paesistico per tutti i punti di vista interni ai giardini senza soluzione di continuità.

Si fa presente, inoltre, che il gruppo di lavoro del Ministero all'uopo istituito ha proposto l'inserimento della Reggia di Caserta, del Parco, dell'acquedotto vanvitelliano e del complesso settecentesco di San Leucio nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per l'anno 1997 e a questo scopo è indispensabile l'esistenza di una zona di rispetto, come quella vincolata.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SAIA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Guardiabruna è un paesino di alta montagna che conta circa 400 abitanti e fa parte del comune di Torrebruna (Chieti). Questo paese è uno dei tanti del comprensorio dell'alto Vastese, penalizzato da una grave condizione di isolamento determinato dalla carenza di infrastrutture, da una viabilità molto precaria, da una situazione economica ed occupazionale molto grave che sta determinando il progressivo abbandono del paese da parte di molti cittadini, soprattutto giovani;

ultimamente la direzione delle poste della provincia di Chieti avrebbe deciso la drastica riduzione degli orari di servizio del locale ufficio postale che, da quando si apprende, rimarrebbe aperto solo tre giorni alla settimana e per un periodo di sole due ore al dì;

questa grave decisione, ulteriormente penalizzante per gli abitanti della frazione, contrasta anche con le disposizioni della legge sulle aree montane, che prevede che in dette zone, non debbano essere soppressi i servizi esistenti allo scopo, soprat-

tutto, di evitare lo spopolamento delle zone interne —:

se risponda al vero la notizia che l'ufficio postale di Guardiabruna rispetterà un orario di servizio molto ridotto, e solo per tre giorni la settimana;

se non ritenga tale decisione ingiusta, penalizzante e, forse, anche illegittima;

se la decisione sia stata assunta con il parere preventivo dell'amministrazione comunale di Torrebruna (Chieti) come previsto dalla legge sulla montagna;

se non ritenga opportuno, al fine di non penalizzare ulteriormente la cittadina di Guardiabruna, far sì che tale progetto non venga attuato e che l'Ufficio postale di questa frazione venga tenuto aperto rispettando l'orario completo in tutti i giorni feriali. (4-02428)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'ente Poste Italiane — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che l'agenzia postale di Guardiabruna osserva l'orario di servizio 8.00/14.00 per tutti i giorni lavorativi e che non è attualmente prevista alcuna modifica dello stesso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Macca-nico.

STRADELLA, ROSSO, ARMOSINO, MAMMOLA, CAVANNA SCIREA e VIALE.
— Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso che:

i Paesi dell'Unione europea trasformano ogni anno oltre 650 tonnellate di oro fino per usi di oreficeria e gioielleria;

l'Italia da sola ha lavorato, nel 1995, 446 tonnellate di oro fino per detti usi, pari ad oltre il 60 per cento del totale europeo ed a circa il 25 per cento del totale mondiale;

oltre il 70 per cento della produzione orafogioielliera italiana è destinata all'esportazione, per un valore di circa 7.000 miliardi di lire;

il maggior mercato di sbocco per le nostre esportazioni sono gli Stati Uniti d'America, che ne assorbono circa il 30 per cento per un valore di oltre 2.000 miliardi;

i prodotti orafogioiellieri italiani, e più in generale quelli provenienti dall'Unione europea, soggiacciono, negli USA ad una tariffa doganale del 6,2 per cento senza alcuna reciprocità, essendo i prodotti orafogioiellieri statunitensi importati nell'Unione europea soggetti ad una tariffa del 3,5 per cento;

i prodotti orafogioiellieri provenienti da altri Paesi, quali la Thailandia, l'India, il Messico, il Canada, Israele, Malta, eccetera, godono di tariffe doganali inferiori o nulle;

nello specifico settore non esiste un fattore competitivo legato al prezzo della materia prima, essendo questo determinato internazionalmente ed uguale in ogni Paese, ma solo quello legato al costo di manifattura, pertanto, le tariffe doganali vengono a costituire un fattore distorsivo della concorrenza a favore di Paesi che già possono beneficiare di un basso costo della manodopera;

i Paesi che beneficiano di tali agevolazioni, anche quando vengano generalmente considerati « in via di sviluppo », hanno raggiunto nello specifico comparto una capacità produttiva ed un livello tecnologico pari a quello dei Paesi « industrializzati »;

tale situazione sta portando negli USA ad una progressiva perdita di quote di mercato da parte dei Paesi dell'Unione europea a favore di quei Paesi che godono di tariffe doganali più basse e che il suo perdurare potrebbe compromettere il futuro delle imprese di fabbricazione orafogioielliere;

solo in Italia, vi sono altre 8.100 imprese di fabbricazione orafogioielliere, per lo più di piccole e medie dimensioni, che occupano oltre 40.000 addetti —:

quali iniziative il Governo voglia intraprendere, sia in sede europea che nei rapporti bilaterali con gli USA, per giungere ad una rinegoziazione dei dazi doganali ed un loro riallineamento, al fine di scongiurare i pericoli cui poc'anzi si faceva cenno. (4-01148)

RISPOSTA. — *Gli attuali dazi doganali sono frutto di un negoziato globale che ha dato luogo ad accordi in seno all'Uruguay Round. I risultati di tale negoziato vanno pertanto valutati in un'ottica globale, che tenga conto dell'ampiezza del processo complessivo di liberalizzazione e del gran numero di settori merceologici in esso coinvolti.*

Il negoziato Uruguay Round sull'accesso al mercato ha comportato una diminuzione generalizzata dei dazi doganali, soprattutto rispetto ai cosiddetti « picchi tariffari », nel qual caso la diminuzione viene raggiunta a scadenze stabilite. Per quanto concerne l'offerta USA e i prodotti orafa-gioiellieri, i dazi godranno di una riduzione differenziata secondo le singole voci doganali.

Pertanto le riduzioni più elevate dei dazi considerati, concernono i « picchi tariffari »; altri saranno ridotti dello 0,7 o 1%. È inoltre da sottolineare che in questo campo non esiste alcun obbligo di reciprocità.

I minori dazi applicati alle importazioni di beni provenienti da Paesi in via di sviluppo rappresentano condizioni di vantaggio che si accordano, nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, alle economie più deboli. Si tratta di un supporto allo sviluppo, ormai universalmente accettato, e che ha contribuito non poco alla crescita economica di alcuni Paesi, soprattutto asiatici.

Il trattamento speciale che gli USA accordano a Paesi quali Israele, la Thailandia, Hong Kong, Singapore ed in genere ai Paesi in via di sviluppo, che godono di tassi zero o preferenziali, rientra infatti nell'ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, sistema che, come è noto, è in vigore anche nell'U.E., e nei confronti dei citati Paesi in via di sviluppo. Tale sistema prevede una gradualità di concessioni secondo il grado di sviluppo del Paese e della sensibilità del settore merceologico.

Il problema dei regimi daziari differenziati applicati dagli USA sui prodotti di oreficeria-gioielleria è da tempo fonte di forte preoccupazione per le categorie di settore, ribadita ultimamente nel corso della Mostra internazionale dell'oreficeria, tenutasi a Vicenza dall'8 al 13 giugno 1996.

Gli esportatori europei di preziosi, dovendo infatti corrispondere dazi pari a circa il 6% del valore delle esportazioni negli USA, si trovano in condizione di palese svantaggio, rispetto ai citati Paesi in via di sviluppo.

Ciò riguarda particolarmente le esportazioni della fascia a basso valore aggiunto, nella quale incide maggiormente la concorrenza dei Paesi che presentano un basso costo della manodopera e che sono in grado, di conseguenza, di offrire prezzi più competitivi.

Infatti dall'esame degli ultimi dati statistici si evince che a fronte di un aumento delle esportazioni del settore orafa-gioielliero attestatosi nel 1995 intorno all'11%, le esportazioni verso gli USA hanno subito una contrazione pari quasi alla stessa percentuale.

Considerata la rilevanza del settore orafa italiano, la cui produzione è destinata per il 70% alle esportazioni e considerato inoltre che gli Stati Uniti rappresentano il primo mercato di destinazione dei prodotti italiani, occorrerà procedere in tempi brevi ad una rinegoziazione dei dazi doganali, specie nei confronti degli USA, in sede degli eventuali futuri negoziati per il miglioramento delle offerte di accesso al mercato.

Le difficoltà riscontrate nell'export verso gli USA dai produttori del settore orafa-gioielliero, che lamentano una disparità di trattamento nell'applicazione dei dazi doganali, sono state evidenziate, oltre che dalle Associazioni di categoria dell'industria e dell'artigianato, anche dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con una risoluzione diretta al Governo affinché si impegni a rappresentare la problematica in sede comunitaria.

Da parte del Ministero degli Affari Esteri si è attivata la Rappresentanza Italiana

presso l'Unione Europea in Bruxelles allo scopo di sensibilizzare la Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino

VALPIANA e NARDINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

ai giovani in servizio di leva e che conseguono per ragioni di servizio la patente di guida durante il periodo di ferma viene applicata, in caso di incidente stradale con mezzo delle Forze armate, le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1833;

tale legge prevede che in caso di danni superiori alle 600.000 lire, sia il dipendente responsabile della guida del mezzo a dover risarcire la somma eccedente;

a parte l'assurdità di equiparare un dipendente permanente del ministero ad un giovane coscritto, quindi obbligato, alla leva, c'è da tenere in considerazione che il militare di leva non ha un reddito autonomo e può trovarsi a dover corrispondere, a causa di incidenti in servizio, i danni dell'autoveicolo di Stato, con grave incidenza sul bilancio della famiglia;

il ricorso a tali disposizioni non è infrequente: per esempio è illuminante il caso capitato al militare Franco Costa, residente in Albignasego, che il 15 marzo 1994 in via Ostiense, a Roma, ebbe un incidente sulla Fiat Ritmo targata E.I. 969 Bu, che guidava per ragioni di servizio, i cui danni causati allo Stato, ammontano secondo l'inchiesta amministrativa, a lire 3.248.000, cifra richiesta dall'Amministrazione al Costa;

spesso non viene considerato il quadro psicologico nel quale avvengono molti incidenti: il militare consegue infatti la patente in 20/25 giorni ed è immediatamente dopo impiegato su camion, autobus e auto militari; spesso deve eseguire peccatori ordini per acconsentire ai voleri dei superiori e celermente per non incorrere in eventuali ritorsioni da parte dei più alti

in grado, ciò che comporta un aumento di stress, spesso causa degli incidenti in servizio —:

se il Ministro non intenda impartire nuove disposizioni per correggere le distorsioni evidenziate;

se non intenda attivare le opportune iniziative per rivedere la normativa di cui alla legge n. 1833;

se non ritenga necessaria la sottoscrizione da parte del Ministero della difesa di un contratto finalizzato alla predisposizione di una copertura assicurativa per danni a terzi o al parco auto delle Forze armate dovuti ad incidenti per causa di servizio effettuati da militari di leva;

se, in subordine, non intenda far conoscere ai militari di leva impiegati come autisti i rischi economici a cui vanno incontro in caso d'incidente con mezzi delle Forze armate, dando loro la possibilità di optare per altro genere di servizio differente da quello di autista. (4-00755)

RISPOSTA. — *Si assicurano gli Onorevoli interroganti che l'attribuzione dell'abilitazione alla guida di un automezzo militare ha luogo a seguito di un'attenta selezione e valutazione dei frequentatori degli appositi corsi.*

Infatti, il giovane in servizio di leva consegue la patente militare per autovetture dopo quattro settimane di addestramento e quella per autobus e camion dopo altri tre mesi di corso successivi al conseguimento dell'abilitazione per le autovetture.

L'addestramento — che normalmente si rivolge a giovani già in possesso di patente civile — viene svolto in ambienti altamente specializzati, presso enti il cui compito istituzionale è l'effettuazione di trasporto con automezzi.

Si osserva che per molti giovani il conseguimento della patente militare per autocarri e autobus, con la relativa esperienza di guida, costituisce titolo per un più facile inserimento lavorativo nella vita civile.

Ciò premesso, si precisa che, ai sensi dell'articolo I della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, l'importo dell'onere derivante dal-

l'incidente viene addebitato al conducente militare, per la parte del danno subito dall'Amministrazione, soltanto quando nel comportamento del responsabile della guida del mezzo militare si ravvisano (a cura della competente commissione di inchiesta amministrativa interna e della Procura della Corte dei conti) gli estremi del dolo o della colpa grave, come peraltro attuato nei confronti di ogni atto posto in essere da pubblici dipendenti nell'espletamento delle proprie funzioni, quando tale atto determini un danno allo Stato o a terzi.

Dal 1984 ad oggi su 4114 decreti di responsabilità solo 43 sono risultati di addebito nei confronti di conducenti in servizio di leva.

Per quanto attiene alla copertura assicurativa, questo Ministero ha in avanzata fase di elaborazione uno schema di disegno di legge volto, tra l'altro, ad estendere anche al personale della Difesa l'applicazione della legge 23 dicembre 1993, n. 574, che prevede un particolare regime assicurativo a favore dei militari della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesione o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette Amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi.

Il Ministro della difesa: Andreatta.